



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Provincia di Catania

C.F. 00453970873

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 99 del 27/08/2015

OGGETTO: REVOCA della propria precedente concessione di suolo pubblico prot. 20821 del 17.07.2015 per l'occupazione temporanea di MQ 30 di suolo pubblico, in Piazza Padre Gabriele Allegra per la somministrazione di alimenti e bevande a servizio del pubblico esercizio sito in piazza Raddusa n° 19.

IL DIRIGENTE DEL SUAP

Premesso che,

- a seguito di richiesta allegata alla D.U. 2045.I01.95037.10792 del 10/07/2015, pervenuta al SUAP-SSU, tramite procuratore incaricato della sottoscrizione digitale e presentazione telematica, è stata rilasciata alla Soc. Gran Caffè Lariano s.r.l legalmente rapp.ta da Satariano Antonina la concessione prot. 20821 del 17.07.2015 per l'occupazione temporanea di MQ 30 di suolo pubblico, in Piazza Padre Gabriele Allegra per la somministrazione di alimenti e bevande a servizio del pubblico esercizio sito in piazza Raddusa n° 19 dal 17/07/2015 al 31/12/2015;
- in data 17.07.2015 è stata inviata al competente servizio dell' ASP 3 la SCIA alimentare, per la registrazione delle variazioni, ai sensi del Decreto regionale - Assessorato della Salute - del 14.06.2011;
 - il dirigente medico dell'Ufficio Igiene Pubblica, su conforme parere del responsabile della U.O. di igiene pubblica distretto di Gravina, ha comunicato al SUAP che non si puo' procedere alla registrazione alimentare della variazione relativa alla zona di somministrazione esterna per carenza di requisiti igienici e di sicurezza (attraversamento di una strada non chiusa al traffico);
 - la Soc. Gran Caffè Lariano è intervenuta nel procedimento di revoca della concessione in questione, del quale era stata notiziata ai sensi e per gli effetti dell' articolo 7 della L. 241/90 tramite notifica telematica all'indirizzo di PEC indicato al momento della presentazione della domanda ed ha presentato, tramite PEC la relazione integrativa prot. 22681 del 06.08.2015 ed una nuova planimetria;
- nella relazione integrativa citata la Soc. Gran Caffè Lariano rappresenta al SUAP di avere provveduto alla formazione in materia di sicurezza del personale in servizio presso l'attività e di avere dotato la stessa di un elaborato grafico ove è evidenziato il percorso obbligato da seguire ai fini dell'esercizio dell'attività esterna di somministrazione di alimenti e bevande, e segnatamente: uscita dal civ. 21 di Piazza Raddusa; attraversamento di via Etna sulle strisce pedonali sino al marciapiede che si trova sul lato opposto di via Etna; prosecuzione per un piccolo tratto di marciapiede lungo la

via Roma e attraversamento della stessa sino al marciapiede che porta a piazza Padre Allegra con arrivo all'area pubblica concessa. Percorso inverso per il ritorno al locale.

Preso atto che le soluzioni prospettate dalla Soc. Gran Caffè Lariano non sono state ritenute ammissibili dall'Ufficio di Igiene pubblica dell'ASP 3, interpellato dal SUAP per via telematica, che ha ribadito, con comunicazione telematica del 13.08.2015 che non si può procedere alla registrazione della variazione alimentare (somministrazione esterna) per carenza dei requisiti igienici e di sicurezza;

Visto l'art. 21 *quinquies* della L. 241 del 1990, introdotto dall'articolo 14 della legge n. 15 del 2005;

Visti gli atti d'ufficio,

per le motivazioni sopra esposte

REVOCA

Ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. 241 del 1990, la propria precedente concessione di suolo pubblico prot. 20821 del 17.07.2015 per l'occupazione temporanea di MQ 30 di suolo pubblico, in Piazza Padre Gabriele Allegra per la somministrazione di alimenti e bevande a servizio del pubblico esercizio sito in piazza Raddusa n° 19.

ORDINA

all'interessato la rimozione dei tavoli, sedie, ombrelloni e di tutta l'attrezzatura utilizzata per il servizio di somministrazione esterna di alimenti e bevande sopra descritto e di riportare in pristino il bene occupato entro il termine di 10 giorni dalla notifica della presente con l'avvertenza che, in difetto, si provvederà d'ufficio con spese a carico dell'interessato medesimo.

DISPONE

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. E' notificata all'interessato per via telematica tramite l'indirizzo di PEC indicato al momento della presentazione della domanda. Viene trasmessa al comando di Polizia Municipale ed al Servizio di Igiene Pubblica dell'ASP 3 competente per territorio e pubblicata all'Albo pretorio on line, ex art. 32 L.R. n. 69 del 18.06.2009 e l'inserimento nel web nella sezione atti amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art.18 della L.R. n. 22 del 16.12.2008, come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 11 del 26.06.2015, nonché nella sezione Amministrazione trasparente ex D.lvo n. 33/2013 sezione Provvedimenti.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. n. 241/90, gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR, Sez. Catania, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE SUAP - COMMERCIO
Avv. Domenico Moschetto

